

Citizens of Europe, Culture and Rights

a cura di Lauso Zagato, Marilena Vecco

Quali strumenti giuridici statali e regionali per le comunità patrimoniali?

Marco Giampieretti
(Università degli Studi di Padova, Italia)

Abstract The Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro Convention, 2005) recognizes a central role to heritage communities in the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation of the cultural heritage. As a signatory State of the Convention (signed on 27th February 2013, still waiting for ratification), Italy has in any case to ensure its contribution to the safeguarding of the tangible and intangible cultural heritage by adequate policies. Currently, a State law providing a general regulation of the participation of civil society to the protection and the enhancement of cultural heritage in the Italian legal system has not been adopted yet. Nevertheless, communities, groups and individuals have a wide range of instruments available, which can be drawn by an accurate interpretation of the Constitution and of many State and regional laws. In the long run, the persistent lack of common rules on this subject may be a source of uncertainty, capable of weakening, instead of strengthening, the role of heritage communities, in contrast with the principles of the Faro Convention.

Sommario 1. Cultura e partecipazione tra diritto internazionale e diritto interno. – 2. I diritti di partecipazione culturale nella Costituzione italiana. – 3. Il ruolo delle comunità patrimoniali nella legislazione statale e regionale.

Keywords

1 Cultura e partecipazione tra diritto internazionale e diritto interno

Con la firma della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005)¹ l'Italia ha compiuto un importante passo avanti verso una politica *partecipativa* di

¹ La Convenzione di Faro, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché all'adesione degli Stati non membri e dell'Unione europea, è entrata in vigore l'1 giugno 2011, a seguito del deposito della decima ratifica. La firma italiana, intervenuta a Strasburgo il 27 febbraio 2013, ha portato a 21 il numero degli Stati firmatari (salito a 22 dopo la firma dell'Austria), 17 dei quali (ma non l'Italia) l'hanno anche ratificata.

salvaguardia del patrimonio culturale.²

Tale Convenzione - sebbene non ancora vincolante per il nostro Paese - è infatti ad oggi lo strumento internazionale più efficace per assicurare il coinvolgimento della società civile nei processi di definizione e gestione del patrimonio in tutti i suoi elementi, materiali e immateriali. Essa rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso, iniziato intorno alla metà del secolo scorso, che ha portato a riconoscere a livello globale il valore della *partecipazione* dei singoli e dei gruppi alle scelte collettive in materia culturale.³

Il diritto di ogni *individuo* a «prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità», sancito dall'Art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e ripreso dall'Art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), è stato successivamente accolto anche in sede UNESCO. Nell'Art. 5 della Dichiarazione universale sulla diversità culturale (2001), dopo avere affermato che «i diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani», si dice che «ogni persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali» nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Si tratta di una situazione soggettiva complessa, che comprende sia la libertà di concorrere alla creazione e alla diffusione della cultura (*libertà di cultura*) sia il diritto di accedervi e di usufruirne (*diritto alla cultura*), appartenenti a ciascun essere umano e strumenti essenziali allo sviluppo della sua personalità.⁴

Con il passare del tempo, alla dimensione individuale dei diritti culturali è andata affiancandosi - e talora sostituendosi - una dimensione collettiva,

Sulle cause del ritardo nella ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese v. Senato della Repubblica, interrogazione n. 4-01971 dell'1 aprile 2014, presentata dal Sen. Andrea Marcucci (PD), con risposta scritta del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Mario Giro del 23 settembre 2014, dove si dice che, in considerazione dell'importanza attribuita all'entrata in vigore della Convenzione, «il Ministero ha di recente dato nuovo impulso alla concertazione interministeriale sul disegno di legge di ratifica dell'accordo, affinché possa essere approvato in tempi brevi».

2 Sui rischi e le opportunità delle pratiche partecipative a tutti i livelli istituzionali, v., da diverse prospettive, Callon, Lascoumes, Barthe 2001; Cooke, Kothar (eds.) 2001; Allegretti 2006, 2009; Allegretti (a cura di) 2010; Bobbio 2006; Rosanvallon 2006; Blondiaux, Cardon 2006; Neveu (dir.) 2007; Blondiaux 2008; Paci 2008; Bacqué, Sintomer (dir.) 2011; ASPACI 2013.

3 Per una rassegna dei principali strumenti internazionali in materia di patrimonio culturale, con una ricostruzione dei loro contenuti, delle loro evoluzioni e dei loro reciproci rapporti, v. Forrest 2010; O'Keefe, Prott 2011; Zagato 2014a.

4 V. Art. 22, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Sui diritti culturali come diritti umani, v., tra i molti, UNESCO 1970; Meyer-Bisch (ed.) 1993; Id. (dir.) 1998; CDCC 1997; Nieć (ed.) 1998; Symonides 1998, (ed.) 2000; Hansen 2002; Donders, Volodin (eds.) 2007; Stamatopoulou 2007; Francioni, Scheinin (eds.) 2008; Silverman, Ruggles 2008; Alderman 2011; Borelli, Lenzerini (eds.) 2012; Zagato 2012; Vrdoljak 2013; Lenzerini 2014.

mirante a proteggere le tradizioni e le identità dei *gruppi* (soprattutto di quelli minoritari) e a favorire il loro coinvolgimento nelle politiche culturali.⁵ Una tendenza, questa, che ha aperto nuovi orizzonti alle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio, ma che pone almeno due problemi, non ancora del tutto risolti: il primo è quello dell'identificazione dei *soggetti* legittimati a parteciparvi in quanto portatori di interessi collettivi di natura culturale; il secondo è quello delle *forme* in cui la loro partecipazione si può concretamente realizzare.⁶

Nella Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972) l'unica disposizione al riguardo è contenuta nell'Art. 17, dove si dice che gli Stati Parti «prevedono o promuovono l'istituzione di *fondazioni* o *associazioni* nazionali pubbliche e private intese ad incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale».⁷ A più di trent'anni di distanza, nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003),⁸ la prospettiva è decisamente più ampia: sia perché questa Convenzione attribuisce un ruolo centrale alle *comunità*, ai *gruppi* e in alcuni casi agli *individui* nel riconoscimento delle varie componenti del patrimonio culturale intangibile (Art. 2.1); sia perché essa impegna gli Stati a fare ogni sforzo per garantire il loro coinvolgimento nella protezione e nella trasmissione delle stesse (Artt. 2.3, 11 e 15).⁹ Nonostante l'indubbia portata innovativa di tali pre-

5 Sui rapporti tra la dimensione individuale e quella collettiva dei diritti culturali, v. Marie 1993; Stamatopoulou 2007, la quale osserva che nella dottrina internazionalistica la seconda ha finito spesso per prevalere sulla prima.

6 Sulle forme della partecipazione nel diritto internazionale della cultura e del patrimonio culturale, v. ampiamente Urbinati 2013.

7 Sui soggetti chiamati a partecipare alle attività della Convenzione, v. le *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, specialmente nn. 12, 64, 108, 119, 123, 211, lett. d), 220.

Cfr., inoltre, la Dichiarazione dell'ICOMOS in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Stoccolma, 11 settembre 1998), in cui, accanto al diritto di ciascuno di «partecipare alle decisioni relative al patrimonio e ai valori culturali da esso incorporati», si riconosce quello di «formare *associazioni* per la protezione e la protezione del patrimonio culturale».

8 Adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 20 aprile 2006, è stata ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, in forza della legge di autorizzazione 27 settembre 2007, n. 167, che le ha dato piena esecuzione nel nostro ordinamento.

9 Sui contenuti della Convenzione, con particolare riguardo al ruolo dei *gruppi* e delle *comunità*, v. Blake 2009; Cornu 2012; Scovazzi 2012; Urbinati 2012a, 2012b, 2013, 117, la quale sottolinea la grande varietà dei soggetti (popoli indigeni, minoranze etniche, linguistiche e religiose, comunità locali ecc.) riconducibili a tali nozioni nel diritto internazionale della cultura e del patrimonio culturale.

Sulle ragioni e i significati del riferimento agli *individui* - in apparente contrasto con l'accento posto sulle *collettività* - nel testo della Convenzione, v., specialmente, Bortolotto

visioni, la genericità del linguaggio utilizzato¹⁰ e la mancanza di specifiche indicazioni sulle misure da adottare finiscono tuttavia per privarle di un'effettiva capacità obbligatoria; né questa può essere loro conferita dalle precisazioni degli organi preposti all'interpretazione e all'attuazione della Convenzione,¹¹ stante il valore meramente orientativo delle loro pronunce. Analogo discorso può farsi in relazione alla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005),¹² in cui si afferma il diritto fondamentale degli *individui* e dei *popoli* a partecipare agli aspetti culturali dello sviluppo (Art. 2.5) e si riconosce la funzione essenziale della *società civile* nel perseguimento degli obiettivi da essa stabiliti (Art. 11). Anche in questo caso, alle pur rilevanti statuizioni di principio non fanno seguito norme sufficientemente dettagliate da poter costituire un vincolo per l'azione degli Stati.¹³

La vera e propria svolta partecipativa nel diritto internazionale della cultura e del patrimonio culturale si ha soltanto con l'adozione della Convenzione di Faro. A differenza degli altri trattati in materia, essa delinea un articolato sistema di diritti e responsabilità (Artt. 1.a-b e 4) nei confronti dell'eredità culturale,¹⁴ basato sulla *condivisione* e la *cooperazione*

2006, 2008; Ciminelli 2008, 104-105, secondo cui esso si spiega con la ricezione da parte dell'UNESCO della tipica istituzione orientale dei *Tesori nazionali viventi* (*Living National Treasures*).

10 Scovazzi 2012; Urbinati 2012a, 2012b, 2013.

11 Una prima definizione delle *comunità*, dei *gruppi* e degli *individui* a cui fa riferimento la Convenzione è stata fornita dall'*UNESCO-ACCU Expert Meeting on Community Involvement in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Towards the Implementation of the 2003 Convention*, 13-15 March 2006, Tokyo, Japan.

Sulle forme della loro partecipazione ai processi di patrimonializzazione e salvaguardia, v. *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, sixth session, Bali, Indonesia, 22-29 November 2011, oltre al cap. III (*Participation in the implementation of the Convention*) delle *Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, adottate dall'Assemblea Generale degli Stati Parti della Convenzione nella sua seconda sessione (Parigi, 16-19 giugno 2008) e modificate, da ultimo, nella sua quinta sessione (2-4 giugno 2014).

12 Adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 dalla XXXIII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO ed entrata in vigore il 18 marzo 2007, è stata ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007, in forza della legge di autorizzazione 19 febbraio 2007, n. 19, che le ha dato piena esecuzione nel nostro ordinamento.

13 Sul ruolo della *società civile* - costituita da «organizzazioni non governative e non profit, professionisti operanti nel settore della cultura, gruppi di supporto al lavoro degli artisti e comunità culturali» - nell'attuazione della Convenzione, v. le *Operational Guidelines* relative all'Art. 11.

14 Ai sensi della Convenzione, per *eredità culturale* si intende «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato

tra attori pubblici, istituzionali e privati (Artt. 1.d e 11) e sull'*accesso* e la *partecipazione*, individuale e collettiva, al patrimonio e alla sua gestione (Artt. 4.a, 5.d e 12).¹⁵ All'interno di questo sistema un ruolo fondamentale è affidato alle *comunità patrimoniali* (o *comunità di eredità*), consistenti in gruppi di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che, nel quadro di un'azione pubblica, desiderano sostenerli e trasmetterli alle generazioni future (Art. 2.b).¹⁶ Il loro coinvolgimento nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia deve essere favorito dagli Stati con idonee *misure*, giuridiche, politiche e pratiche, soggette a un apposito monitoraggio (Artt. 15 e 16). Tra queste rientrano le iniziative nel campo della ricerca, dell'educazione, della formazione (professionale e non) e dell'informazione (Artt. 13 e 14), volte a promuovere la conoscenza del patrimonio, aumentare la consapevolezza del suo valore e della necessità di preservarlo a beneficio di tutti e di ciascuno.

In questo scenario internazionale qual è la situazione dell'Italia? In particolare, come si configura oggi nel nostro Paese il regime della partecipazione alla salvaguardia del patrimonio culturale, materiale e immateriale? E quale impatto potrà avere sull'ordinamento interno la futura ratifica della Convenzione di Faro?

2 I diritti di partecipazione culturale nella Costituzione italiana

Nella Costituzione italiana non mancano i riferimenti - diretti e indiretti - alla *partecipazione culturale* dei singoli e dei gruppi, intesa sia come possibilità di contribuire attivamente alla creazione e alla trasmissione della cultura e del patrimonio culturale sia come possibilità di accedervi e di usufruirne.

Un primo riscontro in questo senso è dato dall'Art. 3 co. 2 Cost., secondo cui è compito della Repubblica favorire il pieno sviluppo della persona umana (che si realizza anche, e soprattutto, attraverso la cultura) e la *partecipazione* di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale (e, dunque, culturale) del Paese. Ad esso si aggiunge il disposto dell'Art.

dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi» (Art. 2.a). Sui contenuti della Convenzione v. ampiamente COE 2009.

15 Con particolare riguardo ai *diritti di partecipazione culturale*, v. inoltre, gli Artt. 5 (Accesso e partecipazione alla vita culturale) e 8 (Cooperazione culturale) della Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, redatta nel 2007 dal c.d. «Gruppo di Friburgo», un gruppo di esperti affiliati all'Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell'uomo (IIEDH) dell'omonima università svizzera.

16 Sul concetto di *heritage community* ai sensi della Convenzione di Faro, v. per tutti, Meyer-Bisch 2009, 64-65. Sulle sue possibili applicazioni al patrimonio immateriale v., specialmente, Ferracuti 2011; Lapicciarella Zingari 2011.

4, secondo il quale ogni cittadino deve essere messo nelle condizioni di *concorrere* con il proprio lavoro al «progresso materiale o spirituale della società» (anche nel settore culturale). Si tratta di principi essenziali al funzionamento della forma di Stato repubblicana-democratica, a cui si collegano specifici *doveri* di promozione della cultura e di tutela del patrimonio culturale previsti da altre disposizioni della Carta (specialmente Artt. 6, 9, 34 e 117 co. 2 e 3): doveri che non si risolvono semplicemente nel sostegno alle manifestazioni più rilevanti della cultura nazionale, ma impongono di far sì che tutte le forme di espressione culturale – in particolare quelle più deboli e meno conclamate – possano svilupparsi in modo libero, eguale e partecipato.¹⁷ Un forte impulso al coinvolgimento della società civile nei processi di produzione culturale e salvaguardia del patrimonio viene poi dal principio di sussidiarietà orizzontale, inserito all'Art. 118 co. 4, secondo il quale lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali devono favorire «l'autonoma *iniziativa* dei cittadini, *singoli* o *associati*, per lo svolgimento di attività di interesse generale» (comprese quelle culturali).¹⁸

A questi compiti delle istituzioni nel campo della cultura corrisponde una serie di *diritti culturali* dei cittadini,¹⁹ sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità (Art. 2), fra cui la libertà di religione e di culto (Art. 19), la libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21), la libertà dell'arte e della scienza (Art. 33), i diritti all'educazione, allo studio e alla formazione (Art. 34), comprensivi delle facoltà di accesso e fruizione del patrimonio culturale.²⁰ Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi forma, *individuale* o *collettiva*, anche tramite l'uso di mezzi di comunicazione e informazione (Artt. 15 e 21), la partecipazione a riunioni e cerimonie a contenuto culturale o religioso (Artt. 17 e 19), l'adesione ad associazioni e istituzioni, pubbliche o private, a fini culturali o religiosi

17 Sui principi costituzionali in materia di cultura, v., tra i molti, Spagna Musso 1961; Merusi 1975; Ainis 1991; Giannini 1991; Pizzorusso 2000; Ainis, Fiorillo 2003; Chiarelli 2010.

18 Carcione 2011, pp. 319-320, il quale osserva che, in forza di tale disposizione, la partecipazione della società civile alle attività culturali è garantita nella misura in cui esse vengano riconosciute di interesse generale. Lo stesso Autore ritiene invece che la previsione dell'Art. 4 co. 2 Cost. sul concorso di ogni cittadino al progresso materiale o spirituale della società vada inteso «solo come dovere, senza presupporre un correlato diritto a beneficiarne» (nt. 56).

19 Sui diritti culturali degli individui e dei gruppi nella Costituzione italiana, v., con differenti impostazioni, Biscaretti di Ruffia 1964; Pizzorusso 1967, 1975, 1976, 2000; Bartole 1984; Carrozza 1985; Cerri 1988; Ainis 1991; Rimoli 1992; De Vergottini 1994; Palici di Suni Prat 1994, 2002; Bartole, Olivetti Rason, Pegoraro 1998; Piergigli 2001; Cermel (a cura di) 2009; Famiglietti 2010.

Sul valore costitutivo della cultura rispetto all'identità, alla dignità e alla libertà della persona umana, v., ampiamente, Haeblerle 2006.

20 Sulla distinzione tra *accessibilità* (giuridica) al e *fruizione* (effettiva) del patrimonio culturale, v. Clemente di San Luca, Savoia, 2005, pp. 285 ss.

(Artt. 16, 20 e 34), la presentazione di proposte di legge e di *referendum* sulla cultura e il patrimonio culturale (Artt. 71 e 75)²¹ e il ricorso agli altri strumenti messi a disposizione dal legislatore.

Ma proprio qui sta il punto. Se sul piano costituzionale il nostro ordinamento risulta pienamente conforme agli obblighi internazionali in tema di partecipazione degli individui e dei gruppi alle attività di promozione della cultura e di salvaguardia del patrimonio, può dirsi altrettanto sul piano legislativo? Per quanto concerne, in particolare, le *comunità patrimoniali* previste dalla Convenzione di Faro, quali sono le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale e da quella regionale? E di quali strumenti dispongono per esercitarle?

3 Il ruolo delle comunità patrimoniali nella legislazione statale e regionale

Secondo il Governo italiano, la firma della Convenzione di Faro da parte del nostro Paese è stata preceduta dalla «verifica che le politiche culturali nazionali nel campo dell'eredità culturale e la struttura del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fossero già adeguate ad ottemperare agli impegni contenuti nella Convenzione».²²

In realtà, se si guarda l'insieme delle disposizioni del nostro ordinamento sulla partecipazione della società civile – e, segnatamente, di quelle formazioni sociali riconducibili alla nozione di *comunità patrimoniale* di cui alla Convenzione di Faro – ai processi di patrimonializzazione e salvaguardia, la conclusione non appare del tutto scontata. Nessuna norma di legge statale o regionale è infatti specificamente dedicata alla *definizione* di tali comunità e al loro *ruolo* nelle attività di identificazione e gestione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Il che non esclude che esse possano concretamente servirsi di tutti gli *strumenti* adatti allo scopo nella misura in cui ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi. Può essere utile, dunque, cercare di ricostruirne sinteticamente il quadro, tenendo conto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni operato dall'Art. 117 Cost.

21 Forti perplessità sull'idoneità del *referendum* come strumento di partecipazione culturale sono state recentemente respresse da Ferracuti 2011, 218, nt. 18, a seguito del risultato del *referendum* svizzero che ha portato al divieto di costruzione di nuovi minareti nel Paese, osservando che «difficilmente (...) si può immaginare come delle 'differenze' (i patrimoni di comunità particolari e, magari, marginali) possano essere garantite da strumenti di 'maggioranza' come quello referendario».

22 V. quanto affermato dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Mario Giro nella risposta all'interrogazione citata *supra*, nt. 1.

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e succ. modd.) lo spazio concesso agli individui e ai gruppi sociali nella *tutela dei beni culturali* – consistente nella loro individuazione, protezione e conservazione a fini di pubblica fruizione (Art. 3), e interamente rimessa al legislatore statale ex Art. 117 co. 2 lett. s Cost. – è tutto sommato abbastanza ridotto.²³ Secondo la nostra tradizione giuridica, queste funzioni, insieme a quelle di vigilanza (Art. 18) e ispezione (Art. 19), sono riservate al Ministero e alle Regioni con la collaborazione degli enti locali (Artt. 4 e 5), mentre il ruolo dei privati è limitato alla facoltà di *dare impulso* ai procedimenti amministrativi relativi ai beni di loro proprietà, o nella loro giuridica disponibilità, e di *intervenire* negli stessi ai sensi dell'Art. 9, l. 241/190.²⁴ Con specifico riguardo all'individuazione dei beni, è previsto che le persone giuridiche private senza fine di lucro (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici ecc.) possano chiedere al Ministero, e in certi casi alle Regioni (Artt. 4 co. 1 e 5 co. 2), la verifica dell'interesse culturale delle cose loro appartenenti, fornendo i relativi dati conoscitivi all'amministrazione competente (Art. 12 co. 2). Agli altri privati (persone fisiche e persone giuridiche lucrative) rimane soltanto la possibilità di presentare eventuali osservazioni nel procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale delle cose di cui siano proprietari, possessori o detentori (Art. 14 co. 1 e 2). Anche l'attività di catalogazione – consistente nella raccolta di tutte le notizie di carattere storico, artistico e giuridico relative ai beni culturali in un documento unitario denominato 'scheda' – è interamente affidata al Ministero, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, previa intesa con gli enti proprietari quando si tratti di beni privati (Art. 17 co. 4). Sostanzialmente analoga è la normativa sulla protezione, la conservazione e la circolazione dei beni, caratterizzata da una generale subordinazione dei privati ai poteri di *autorizzazione* e di *controllo* del Ministero e delle Regioni, salvi rari casi nei quali è consentita o imposta la conclusione di accordi o convenzioni con le amministrazioni interessate (ad es., Artt. 9 e 38).

Sul terreno della *valorizzazione* – comprensiva sia della promozione della conoscenza e del miglioramento delle condizioni di utilizzazione e fruizione dei beni culturali, sia della promozione e del sostegno degli interventi per la loro conservazione (Art. 6 co. 1), e rimessa alla legislazione concorrente

23 Un caso a parte è rappresentato dalla l. 7 marzo 2001, n. 78, che assegna un ruolo attivo ai «privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute» (Art. 2 co. 1 lett. a) nell'ambito di un sistema *soft* di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

24 L. 7 agosto 1990, n. 241, Art. 9 (Intervento nel procedimento): «Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

tra Stato e Regioni ex Art. 117 co. 3 Cost. - l'azione delle comunità patrimoniali incontra meno limiti. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'Art. 118 co. 4 Cost., nel Codice si dice infatti che «la Repubblica favorisce e sostiene la *partecipazione* dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» (Art. 6 co. 3). Si tratta di una previsione dalla portata estremamente ampia,²⁵ che può essere sviluppata in molteplici direzioni e che trova compiuto svolgimento nelle disposizioni della Parte II, Titolo II, Capo II del Codice (dedicate ai principi in materia di valorizzazione dei beni culturali). In particolare, all'Art. 111, dopo avere ribadito che alle attività di valorizzazione - «consistenti nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali», per il perseguimento degli obiettivi indicati all'Art. 6 - «possono *concorrere, cooperare o partecipare* soggetti privati» (co. 1), si afferma che la valorizzazione «ad *iniziativa privata* è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (co. 4): una precisazione, questa, volta a consentire ai privati che intendano valorizzare beni culturali di «avvalersi dei contributi e delle sovvenzioni, oltre che delle normative, anche fiscali, di favore, previste per le attività che presentino tali requisiti».²⁶ Negli articoli successivi vengono specificati i modi in cui essi possono valorizzare i beni loro appartenenti e contribuire alla valorizzazione di quelli appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati. Tra questi spicca l'Art. 112, che consente ai privati proprietari di beni culturali di: a) stipulare accordi di valorizzazione con enti pubblici territoriali (co. 4), in cui vengono stabilite anche le misure di sostegno di cui possono beneficiare (Art. 113); b) partecipare ai soggetti giuridici costituiti per l'elaborazione e l'attuazione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei relativi programmi di intervento (co. 5), ai quali può essere affidata la gestione, a fini di valorizzazione, di beni culturali pubblici (Art. 115 co. 3). Quest'ultima facoltà è estesa anche alle persone giuridiche private senza fine di lucro che non dispongano di beni da valorizzare, ma la cui attività nell'ambito della valorizzazione di beni culturali sia prevista dalla legge o dallo statuto (co. 8). Ulteriori accordi con enti territoriali e altri soggetti pubblici o privati interessati possono essere conclusi dalle associazioni culturali o di volontariato, «dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali», allo scopo di regolare i «servizi strumentali comuni» destinati alla loro fruizione e valorizzazione (co. 9). A ciò si aggiungono

25 Sulla genericità delle previsioni codicistiche relative al ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, v., Piperata 2007, p. 450, secondo cui essa investe anche l'identificazione del *privato* in quanto tale, in tutte le sue possibili declinazioni, sia come privato *profit* sia come privato *non profit*.

26 Barbati, Cammelli, Sciuolo 2011, p. 129.

le disposizioni sul concorso dei privati nelle attività di *studio* e *ricerca* aventi ad oggetto il patrimonio culturale, nonché in quelle di *raccolta* e *diffusione* dei relativi risultati (Art. 118). Resta ferma, infine, la possibilità per le Regioni di disciplinare, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice, la valorizzazione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, o di cui esso abbia trasferito la disponibilità (Art. 112 co. 2), nonché di individuare altri beni da valorizzare, oltre a quelli previsti dalla legge statale, tenendo conto del valore culturale loro riconosciuto dalle comunità locali (c.d. *beni di rilevanza culturale*)²⁷ e regolando le forme di partecipazione dei privati alle relative attività.

Altrettanto (se non più) significativo è il ruolo che le comunità patrimoniali possono svolgere nel campo dei *beni paesaggistici*: non solo perché la definizione del paesaggio come territorio espressivo di identità e valori culturali, contenuta all'Art. 131, rimanda necessariamente alla *percezione* che di tale identità e di tali valori hanno le comunità che vi risiedono;²⁸ ma anche, e soprattutto, perché il Codice assegna rilevanti funzioni nella *definizione* e nella *gestione* dei beni paesaggistici alle organizzazioni portatrici di interessi diffusi in materia paesaggistico-ambientale.²⁹ Queste organizzazioni – la cui appartenenza alla categoria delle comunità patrimoniali è fuori discussione, dal momento che il paesaggio e i beni paesaggistici rientrano a pieno titolo nel patrimonio culturale (Art. 2 co. 1, in linea con l'Art. 9 co. 2 Cost.) – possono contribuire alla designazione di alcuni membri delle Commissioni regionali, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree (Art. 137 co. 2), e presentare osservazioni e documenti nel relativo procedimento (Art. 139 co. 5); alle stesse deve essere inoltre assicurata la partecipazione ai procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici regionali (Art. 144 co. 1). Si tratta di funzioni strategiche ai fini dell'individuazione dei beni da tutelare e della determinazione delle misure per la loro conservazione, valorizzazione ed eventuale riqualificazione che, se sfruttate in tutte le loro potenzialità, possono garantire un'effettiva partecipazione della so-

27 V. Corte cost., sent. 26-28 marzo 2003, n. 94, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato nei confronti della l.r. Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 («Tutela e valorizzazione dei locali storici»), contenente una serie di misure per la salvaguardia degli esercizi commerciali e artigianali «con valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storico, culturale o tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri» (Art. 1).

28 Sull'importanza della *percezione* nella definizione del paesaggio, v. l'Art. 1 lett. a della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), secondo il quale esso consiste in «una determinata parte di territorio, così come è *percepita* dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Cfr., al riguardo, Cartei 2007; Priore 2009; Amorosino 2010, pp. 9-10 e pp. 61-66.

29 Si tratta dei soggetti di cui all'Art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349, e all'Art. 309 co. 1 e 2 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

cietà civile al governo del territorio e alla salvaguardia dei valori culturali da esso espressi.³⁰ Né va dimenticato che le organizzazioni ambientaliste sono legittimate a impugnare, in sede sia amministrativa sia giudiziaria, l'eventuale autorizzazione paesaggistica concessa dalla Regione o da altro ente a ciò delegato (Art. 146 co. 12).

Più complessa è la situazione nell'ambito del *patrimonio culturale immateriale (o intangibile)*: un settore in cui i gruppi sociali in genere, e le comunità patrimoniali in particolare, vanno assumendo una crescente importanza, sebbene in Italia il loro ruolo risulti ancora piuttosto incerto dal punto di vista giuridico.

Già prima del 2003, nel nostro come in altri Paesi, diversi attori sociali tendevano a proporsi come interlocutori diretti delle istituzioni nell'attività di salvaguardia del patrimonio immateriale. Questo avveniva per lo più mediante la creazione di associazioni e fondazioni culturali *ad hoc*,³¹ musei privati, inventari spontanei e altri strumenti, reali o virtuali (siti internet, blog, gruppi su social network ecc.), per la raccolta, l'organizzazione, la conservazione e la gestione di elementi significativi del patrimonio. Tali fenomeni si sono sviluppati per molto tempo in parallelo, e talora in conflitto, con l'azione delle pubbliche amministrazioni e con le loro logiche di intervento nel campo della cultura e del patrimonio culturale.³²

Con l'introduzione del principio di *partecipazione* da parte delle Convenzioni UNESCO 2003 e 2005 e della Convenzione di Faro, la prospettiva è radicalmente cambiata. Il coinvolgimento di gruppi, comunità e finanche individui nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia è diventato sempre più indispensabile. Ciò ha comportato una profonda trasformazione della nozione stessa di patrimonio, non più appannaggio esclusivo di esperti e professionisti dotati di sicure competenze scientifiche e tecniche, e una generale *ridefinizione dell'azione pubblica* incaricata della sua gestione che – se non adeguatamente governata – può finire per confon-

30 V., inoltre, quanto previsto dall'Art. 24, l. 11 novembre 2014, n. 164, contenente «misure di agevolazione della *partecipazione* delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio».

31 Tra le realtà più significative in questo senso vi sono l'*Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale* (AIPAI), nata nel 1997, che si occupa di catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale, salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, formazione di operatori e promozione del turismo industriale; l'associazione *Antropologia Museale. Società Italiana per la museografia e i beni demotnoantropologici* (SIMBDEA), fondata nel 2001 con l'obiettivo di valorizzare, promuovere e sviluppare il settore demotnoantropologico all'interno del sistema nazionale dei beni culturali; nonché, più di recente, l'associazione *Faro Venezia*, costituita nel 2012 al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in tutti suoi aspetti e, in particolare, secondo la definizione che ne viene data nella Convenzione di Faro.

32 Bortolotto 2013, p. 8 ss.

dere cittadini e istituzioni e dare luogo a incomprensioni e contrasti tra gli operatori del settore. Anziché rafforzare le politiche culturali grazie all'apporto dei vari portatori di interesse,³³ si rischia in tal modo di indebolirle, polverizzando le strategie di intervento e riducendo il patrimonio intangibile a semplice manifestazione del *folklore*.

Affinché questo non accada, occorre che il legislatore statale e quello regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, chiariscano una volta per tutte *chi* è legittimato a partecipare alla gestione del patrimonio e *come* la sua partecipazione può concretamente avvenire.

Quanto al primo aspetto, il punto di partenza deve essere necessariamente rappresentato dalle definizioni di *comunità*, *gruppi* e *individui* ricavabili dalla Convenzione del 2003³⁴ e da quella di *comunità patrimoniale* contenuta nella Convenzione di Faro, le quali vanno tuttavia precisate per adattare alla nostra realtà sociale e giuridica e conferire loro piena efficacia. Quanto al secondo aspetto, lo spazio di discrezionalità del legislatore è molto più ampio: il coinvolgimento della società civile nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia può essere declinato infatti in forme diverse, che vanno dalla semplice consultazione, alla piena condivisione di scelte e responsabilità, fino a una vera e propria collaborazione nell'esercizio delle relative funzioni.³⁵ Stando così le cose, diviene ancora più urgente precisare le *modalità* di partecipazione di tutti gli interessati alle attività di studio, ricerca, individuazione, selezione, raccolta, organizzazione, catalogazione, protezione, conservazione e trasmissione del patrimonio culturale intangibile e gli *strumenti* di cui possono effettivamente disporre.

33 Bortolotto 2013, pp. 9-10, la quale osserva che, a seguito dell'introduzione del *principio partecipativo* in materia culturale, le istituzioni e le amministrazioni del patrimonio, che si contraddistinguono per «alte competenze tecniche e scientifiche», si vedono «costrette a inventare dei nuovi dispositivi di identificazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali. All'interno di tali istituzioni, dei professionisti formati per applicare un sapere specializzato sono ormai chiamati a negoziare le loro interpretazioni e le loro scelte con quelle dei cittadini ordinari e della società civile». Sulla *patrimonializzazione* come esito di processi aperti e «negoziati» tra i soggetti sociali e gli studiosi, v., *già*, Clemente 2011.

34 V., al riguardo, le *Conclusions and Recommendations* dell'*UNESCO-ACCU Expert Meeting*, citato *supra*, nt. 9, secondo cui: «1. *Communities* are networks of people whose sense of identity or connectedness emerges from a shared historical relationship that is rooted in the practice and transmission of, or engagement with, their ICH. 2. *Groups* comprise people within or across communities who share characteristics such as skills, experience and special knowledge, and thus perform specific roles in the present and future practice, re-creation and/or transmission of their intangible cultural heritage as, for example, cultural custodians, practitioners or apprentices. 3. *Individuals* are those within or across communities who have distinct skills, knowledge, experience or other characteristics, and thus perform specific roles in the present and future practice, re-creation and/or transmission of their intangible cultural heritage as, for example, cultural custodians, practitioners and, where appropriate, apprentices».

35 ASPACI 2010; Bortolotto, Severo 2011; Bortolotto 2013, p. 10.

Da questo punto di vista, la situazione non appare tuttavia molto confortante.

Nella perdurante assenza di una legge statale di principio, le Regioni si sono mosse in piena autonomia, intervenendo sulla base di esigenze contingenti e delle sensibilità politiche dei loro governanti. Ne risulta un quadro estremamente composito e fortemente disorganico, che può essere qui ricostruito solo in minima parte.

Tra le misure adottate dai legislatori regionali per assicurare il coinvolgimento della società civile nella gestione del patrimonio culturale intangibile, le più diffuse sono senza dubbio gli *ecomusei*.³⁶ Si tratta di istituzioni variamente configurate sotto il profilo giuridico, miranti a preservare, rappresentare e comunicare, con la partecipazione attiva di soggetti pubblici e privati e delle comunità locali, l'identità, i caratteri, gli ambienti, i paesaggi, le tradizioni e gli stili di vita di un territorio e delle popolazioni che storicamente vi sono insediate. Vi è poi una serie di strumenti più specifici, utilizzati dalle Regioni e dagli enti locali per la tutela e la valorizzazione in forma partecipata di elementi significativi del patrimonio – quali *centri per le arti, le tradizioni e gli antichi mestieri* realizzati in collaborazione con associazioni, fondazioni e rappresentanze delle categorie professionali interessate,³⁷ *inventari, archivi e cataloghi* aperti al contributo di esperti e studiosi esterni alle amministrazioni³⁸ e altre iniziative analoghe – che vanno ad affiancarsi, e in qualche caso a sovrapporsi, a quelli gestiti, direttamente o indirettamente, da organi dello Stato (ad es., l'Istituto centrale per la demotnoantropologia e l'Istituto centrale per i beni sonori e

36 L.r. Piemonte 14 marzo 1995, n. 31 («Istituzione di Ecomusei del Piemonte»), succ. mod. con l.r. 17 agosto 1998, n. 23; l.p. Trento 9 novembre 2000, n. 13 («Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali»); l.r. Friuli - Venezia Giulia 20 giugno 2006, n. 10 («Istituzione degli Ecomusei del Friuli - Venezia Giulia»); l.r. Sardegna 20 settembre 2006, n. 14 («Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura»), Art. 11; l.r. Lombardia 12 luglio 2007, n. 13 («Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici»); l.r. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34 («Promozione e disciplina degli ecomusei»); l.r. Molise 28 aprile 2008, n. 11 («Istituzione di ecomusei in Molise»); l.r. Toscana 25 febbraio 2010, n. 21 («Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), Artt. 15-23; l.r. Puglia 6 luglio 2011, n. 15 («Istituzione degli ecomusei della Puglia»); l.r. Veneto 10 agosto 2012, n. 30 («Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei»). Sull'argomento, v., da ultimo, Ecomusei 2009; Grasseni 2010; Reina (a cura di) 2014.

37 V., tra i molti, il Ricetto di Candelo (BI); la Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza; la Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico; la Fondazione Accademia dell'Artigianato di Este (PD); l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra (CN).

38 V., ad es., il Progetto CADRA - Centro servizi per l'Archiviazione elettronica Documentale della Regione Abruzzo, avviato nel 2008, che di recente ha visto l'ingresso più diretto dei territori nelle pratiche di catalogazione, in vista della presentazione di candidature per l'iscrizione nella Lista rappresentativa UNESCO del patrimonio culturale intangibile. Cfr. Giancristofaro 2014.

audiovisivi, entrambi incardinati presso il MiBACT).³⁹

Ad oggi l'esperienza più avanzata rimane comunque quella della Regione Lombardia, che ha deciso di affidare la salvaguardia dell'intero patrimonio immateriale regionale all'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS), una struttura interna all'ente, la quale può operare «direttamente o in *concorso* con altri soggetti pubblici e privati». ⁴⁰ Nella stessa direzione sembrano muoversi anche le più recenti proposte di legge in materia, tra cui quella della Regione Abruzzo, che prevede di istituire un *Osservatorio regionale* per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, composto di rappresentanti della Regione, del Ministero, delle Università e di organizzazioni non governative accreditate presso l'UNESCO, con funzioni di programmazione, gestione e controllo delle attività di salvaguardia, nonché un *Parco del patrimonio culturale immateriale*, con la partecipazione delle istituzioni culturali permanenti e delle comunità di eredità più rappresentative, incaricato di coordinare le iniziative di valorizzazione nel territorio regionale. ⁴¹

Negli ultimi anni sono stati avviati infine numerosi progetti di gruppi e comunità locali, con il sostegno di Comuni e altre amministrazioni, ⁴² volti a promuovere *sinergie e processi partecipativi* nello sviluppo delle politiche e delle attività culturali, anche mediante la sperimentazione di pratiche innovative di tutela e valorizzazione del patrimonio (registri delle buone pratiche e dei saperi tradizionali; commissioni patrimoniali per lo scambio di esperienze e la concertazione di azioni tra operatori del settore; reti di club e altre organizzazioni per la salvaguardia del patrimonio intangibile; poli per la formazione di personale specializzato in metodologie e tecniche di salvaguardia; «passeggiate patrimoniali» e altri percorsi culturali ecc.). ⁴³

39 Art. 30, D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 71. V., inoltre, l'iniziativa «Botteghe di Mestiere» del programma AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro S.p.A. con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

40 L.r. Lombardia 23 ottobre 2008, n. 27 («Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale»).

41 V. il Progetto di legge in materia di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Regione Abruzzo, elaborato su iniziativa dell'Assessore Donato Di Matteo con la collaborazione di esperti esterni del patrimonio demo-etno-antropologico e attualmente all'esame del Servizio Legislativo del Consiglio Regionale.

42 Cfr. Art. 8 co. 1, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui «I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto».

43 V., specialmente, il progetto *SOS Patrimonio Culturale Immateriale*, avviato nel 2006 dall'*Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia* (UNPLI) con la collaborazione di diverse istituzioni e finalizzato al recupero, all'archiviazione e alla tutela del patrimonio culturale immateriale italiano, nonché al rilancio sociale e turistico del Paese tramite iniziative

Se tutto questo è certamente un segno di vitalità delle istituzioni pubbliche e private operanti nel campo della cultura, la mancanza di regole comuni sulla partecipazione della società civile alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale può portare a gravi incertezze nelle relazioni tra i vari soggetti coinvolti, con conseguenti ritardi e inefficienze nella loro azione.

Sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore statale intervenisse con adeguata tempestività, ma anche con la giusta prudenza e misura, per stabilire i *principi fondamentali* della disciplina in conformità alla Costituzione e al diritto internazionale: da un lato, definendo chiaramente i ruoli delle comunità, dei gruppi e degli individui nei processi di patrimonializzazione e salvaguardia e garantendone l'effettiva partecipazione in tutto il territorio nazionale; dall'altro, evitando di ingabbiarne l'azione all'interno di schemi troppo rigidi che finirebbero inevitabilmente per soffocarla.⁴⁴ Una soluzione, quest'ultima, che in una materia fluida e dinamica, qual è per sua natura quella del patrimonio intangibile, potrebbe rivelarsi un rimedio peggiore del male.

Bibliografia

- Ainis, Michele (1991). *Cultura e politica: il modello costituzionale*, Padova, CEDAM.
- Ainis, Michele; Fiorillo, Mario (2003). «I beni culturali». In: Cassese, Sabino (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale*, II. Milano: Giuffrè, pp. 1053-1102.
- Alderman, Kimberly Laura (2011). «The Human Right to Cultural Property». *Michigan State International Law Review*, 20, pp. 69-81.
- Allegretti, Umberto (2006). «Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti». *Democrazia e diritto*, 3, pp. 151-166.
- Allegretti, Umberto (2009). *L'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa*. Milano: Giuffrè.
- Allegretti, Umberto (a cura di) (2010). *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*. Firenze: Firenze University Press.

sostenibili, sensibili all'ambiente e rispettose delle tradizioni locali; e, più di recente, la *Carta di Venezia sul valore del Patrimonio culturale per la Comunità veneziana*, presentata a Forte Marghera (VE) il 7 maggio 2014 e aperta alla firma di cittadini e istituzioni, contenente misure concrete e strumenti applicativi per dare piena ed efficace attuazione alla Convenzione di Faro in relazione al patrimonio culturale veneziano. Cfr., rispettivamente, UNPLI - Ministero del Lavoro 2006; Zagato 2014b.

⁴⁴ Sui rischi di un eccessivo centralismo nelle politiche culturali, v. Barbatì 2011.

- Amorosino, Sandro (2010). *Introduzione al diritto del paesaggio*. Roma; Bari: Laterza.
- ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2010). *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale transfrontaliero*, rapporto di ricerca per l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale. Regione Lombardia: Progetto E.CH.I. - Etnografie italo svizzere per la valorizzazione del patrimonio immateriale.
- ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (a cura di) (2013). *La partecipazione nella salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*. Milano, Regione Lombardia, Archivio di Etnografia e Storia Sociale.
- Bacqué, Marie-Hélène; Sintomer, Yves (dir.) (2011). *La démocratie participative. Histoire et généalogie*. Paris: la Decouverte.
- Barbati, Carla (2011). *Territori e cultura: quale rapporto?*. *Aedon* n. 2.
- Barbati, Carla; Cammelli, Marco; Sciuolo, Girolamo (a cura di) (2011). *Diritto e gestione dei beni culturali*. Bologna: il Mulino.
- Bartole, Sergio; Olivetti Rason, Nino; Pegoraro, Lucio (1998). *La tutela giuridica delle minoranze*. Padova: CEDAM.
- Bartole, Sergio (1984). «Minoranze nazionali». In: *Novissimo Digesto Italiano, Appendice, V*. Torino: UTET, pp. 44-53.
- Biscaretti di Ruffia, Paolo (1964). «Minoranze nazionali». In: *Novissimo Digesto Italiano, X*. Torino: UTET, p. 756 ss.
- Blake, Janet (2009). «UNESCO's 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage: The Implications of Community Involvement». In: Smith, Laurajne; Akagawa, Natsuko (eds.), *Intangible Heritage*. London: Routledge, pp. 45-73.
- Blondiaux, Loïc (2008). *Le Nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative*. Paris: Seuil.
- Blondiaux, Loïc; Cardon, Dominique (2006). *Dispositifs participatifs. Politix*, 75, pp. 3-9.
- Bobbio, Luigi (2006). «Dilemmi della democrazia partecipativa». *Democrazia e diritto*, 44 (4), pp. 11-26.
- Borelli, Silvia; Lenzerini, Federico (eds.) (2012). *Cultural heritage, cultural rights, cultural diversity: new developments in international law*. Leiden; Boston: Nijhoff.
- Bortolotto, Chiara (2013). «Introduzione». In: ASPACI - Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (a cura di), *La partecipazione nella salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici*. Milano: Regione Lombardia, Archivio di Etnografia e Storia Sociale, pp. 2-14.
- Bortolotto, Chiara; Severo, Marta (2011). «Inventari del patrimonio immateriale: top-down o bottom-up?». *Antropologia Museale*, 9 (28-29), pp. 24-32.

- Callon, Michel; Lascoumes, Pierre; Barthe, Yannick (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie représentative*. Paris: Seuil.
- Carcione, Massimo (2011). «Per una definizione dei diritti culturali garantiti dall'ordinamento italiano». In: Balduzzi, Renato (a cura di), *Annuario DRASD 2011 - Dottorato di ricerca Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza*. Milano: Giuffrè, pp. 305-334.
- Carrozza, Paolo (1985). «Lingue (uso delle)». In: *Novissimo Digesto Italiano, Appendice, IV*, Torino, UTET, pp. 976-988.
- Cartei, Gian Franco (a cura di) (2007). *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*. Bologna: il Mulino.
- Cermel, Maurizio (a cura di) (2009). *Le minoranze etnico-linguistiche in Europa tra Stato nazionale e cittadinanza democratica*. Padova: CEDAM.
- Cerri, Augusto (1988). «Arte e scienza (libertà di)». In: *Enciclopedia giuridica*, vol. III. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 1-7.
- Chiarelli, Raffaele (2010). *Profili costituzionali del patrimonio culturale*. Torino: Giappichelli.
- Ciminelli, Maria Luisa (2008). «Salavanguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnomimesi ed etnogenesi». In: Zagato, Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo nella costruzione della pace?*. Padova: CEDAM, pp. 99-122.
- Clemente, Pietro (2011). «L'Europa delle culture e dei progetti europei. Dall'Europa all'UNESCO: il contributo dell'antropologia tra cosmo e campanile». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 72-78.
- Clemente di San Luca, Guido; Savoia, Rita (2005). *Manuale di diritto dei beni culturali*. Napoli: Jovene.
- Cooke, Bill; Kothar, Uma (eds.) (2001). *Participation: The new tyranny?*. London - New York: Zed books.
- Cornu, Marie (2012). «Safeguarding Heritage: From Legal Rights over Objects to Legal Rights for Individuals and Communities?». Speech at the one-day Colloquium *The Future of the Past: Memory, History and Cultural Heritage in the 21st Century*. Oxford: University of Oxford, Faculty of Classics, 27th April 2012.
- CDCC - Conseil de la Coopération Culturelle (1997). «Le Droits culturels au Conseil de l'Europe (1949-1997)». *Projet Démocratie, droits de l'homme, minorités: les aspects éducatifs et culturels*. Strasbourg: Conseil de l'Europe.
- COE - Council of Europe (2009). *Heritage and Beyond*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- De Vergottini, Giuseppe (1994). «Multiculturalismo, minoranze linguistiche e immigrazione» In: Bonazzi, Tiziano; Dunne, Michael (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*. Bologna: il Mulino, pp. 237-268.

- Donders, Yvonne; Volodin, Vladimir Ivanovič (eds.) (2007). *Human rights in education, science and culture: legal developments and challenges*. Paris: UNESCO, Aldershot, Ashgate.
- Ecomusei (2009). *Ecomusei: stato dell'arte e prospettive = Atti del Convegno*, (Rovigo, Accademia dei Concordi, 14 dicembre 2009). **Luogo? Editore?**
- Famiglietti, Gianluca (2010). *Diritti culturali e diritto della cultura. La voce "cultura" dal campo delle tutele a quello della tutela*. Torino: Giapichelli.
- Ferracuti, Sandra (2011). «L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 206-228.
- Forrest, Craig (2010). *International Law and the Protection of Cultural Heritage*. Abingdon; New York: Routledge.
- Francioni, Francesco; Scheinin, Martin (eds.) (2008). *Cultural human rights*. Leiden; Boston: Nijhoff.
- Giancristofaro, Lia (2013). «Sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. Il rituale di Cocullo in una legge regionale». *Rivista Abruzzese*, LXVI (1), pp. 51-56.
- Giannini, Massimo Severo (1991). «Sull'Art. 9 della Costituzione». In: *Scritti in onore di Angelo Falzea III*. Milano: Giuffrè, p. 435 ss.
- Grasseni, Cristina (a cura di) (2010). *Ecomuseologie: pratiche e interpretazioni del patrimonio locale*. Rimini: Guaraldi.
- Haeberle, Peter (2006). *Costituzione e identità culturale*. Milano: Giuffrè.
- Hansen, Stephen (2002). «The Right to Take Part in Cultural Life: Toward Defining Minimum Core Obligations Related to Article 15 (1) (a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights». In: Chapman, Audrey; Russel, Sage (eds.), *Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights*. Mortsel: Intersentia, p. 279 ss.
- Lapicciarella Zingari, Valentina (2011). «Le frontiere dell'immateriale». In: Zagato, Lauso; Vecco, Marilena (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*. Milano: Franco Angeli, pp. 79-91.
- Lenzerini, Federico (2014). *The culturalization of human rights law*. Oxford: Oxford University Press.
- Marie, Jean-Bernard (1993). «Les droits culturels: Interface entre les droits de l'individu et les droits des communautés». In: Meyer-Bisch, Patrice (dir.), *Les droits culturels: une catégorie sous-développée de droits de l'homme*, Actes du 7. Colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme. Fribourg: Éditions Universitaires.
- Merusi, Fabio (1975). «Art. 9», in Branca, Giuseppe (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*. Bologna: Zanichelli / Roma: Società Editrice Foro Italiano, pp. 437-460.

- Meyer-Bisch, Patrice (ed.) (1993). *Les droits culturels: une categorie sous-developpee de droits de l'homme*, actes du 7. colloque interdisciplinaire sur les droits de l'homme. Fribourg: Éditions Universitaires.
- Meyer-Bisch, Patrice (dir.) (1998). *Les droits culturels: projet de declaration*, texte élaboré par le Groupe de Fribourg (groupe interdisciplinaire travaillant en liaison avec l'UNESCO et le Conseil de l'Europe). Paris: UNESCO / Fribourg: Éditions Universitaires.
- Meyer-Bisch, Patrice (2009). «On the 'right to heritage' – The innovative approach of Articles 1 and 2 of the Faro Convention». In: Council of Europe, *Heritage and Beyond*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, pp. 59-65.
- Neveu, Catherine (dir.) (2007). *Cultures et pratiques participatives: perspectives comparatives*. Paris: L'Harmattan.
- Nieć, Halina (ed.) (1998). *Cultural rights and wrongs. A collection of essays in commemoration of the 50. anniversary of the Universal Declaration of Human Rights*. Paris: UNESCO / Leicester: Institute of Art and Law.
- O'Keefe, Patrick-J.; Prott, Lyndel V. (2011). *Cultural Heritage Conventions and Other Instruments: A Compendium With Commentaries*. Builth Wells: Institute of Art and Law.
- Palici Di Suni Prat, Elisabetta (1994). «Minoranze». In: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IX. Torino: UTET, pp. 558-562.
- Paci, Massimo (a cura di) (2008). *Welfare locale e democrazia partecipativa. La programmazione sociale nei municipi di Roma*. Bologna: il Mulino.
- Palici Di Suni Prat, Elisabetta (2002). *Intorno alle minoranze*. Torino: Giapichelli.
- Piergigli, Valeria (2001). *Lingue minoritarie e identità culturali*. Milano: Giuffrè.
- Piperata, Giuseppe (2007). «Art. 120». In: Cammelli, Marco (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*. Bologna: il Mulino, pp. 467-471.
- Pizzorusso, Alessandro (1967). *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, 2 voll. Milano: Giuffrè.
- Pizzorusso, Alessandro (1975). «Art. 6». In: Branca Giuseppe (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*. Bologna: Zanichelli / Roma: Società Editrice Foro Italiano, pp. 269-321.
- Pizzorusso, Alessandro (1976). «Minoranze etnico-linguistiche». In: *Enciclopedia del Diritto*, XXVI. Milano: Giuffrè, p. 527 ss.
- Pizzorusso, Alessandro (2000). «Diritto della cultura e principi costituzionali». In: *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 317-239.
- Priore, Riccardo (2009). *No people, no landscape. La Convenzione europea del paesaggio: luci e ombre nel processo di attuazione in Italia*. Milano: Franco Angeli.
- Reina, Giuseppe (a cura di) (2014). *Gli ecomusei: una risorsa per il futuro*. Venezia: Marsilio.

- Rimoli, Francesco (1992). *La libertà dell'arte nell'ordinamento italiano*. Padova: CEDAM.
- Rosanvallon, Pierre (2006). *La Contre-Démocratie. La politique à l'âge de la défiance*. Paris: Seuil.
- Scovazzi, Tullio (2012). «La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, Università degli Studi di Milano Bicocca, pp. 3-27.
- Silverman, Helaine; Fairchild Ruggles, Dede (eds.) (2008). *Cultural Heritage and Human Rights*. New York: Springer.
- Spagna Musso, Enrico (1961). *Lo stato di cultura nella costituzione italiana*. Napoli: Morano.
- Stamatopoulou, Elsa (2007). *Cultural rights in international law. Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond*. Leiden; Boston: Nijhoff.
- Symonides, Janusz (ed.) (1998). «Cultural rights: a neglected category of human rights». In: *International Social Science Journal*, 50, pp. 559-572.
- Symonides, Janusz (ed.) (2000). *Human rights: concept and standards*. Aldershot, Ashgate, Paris: UNESCO.
- UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1970). *Les droits culturels en tant que droits de l'homme*. Paris: UNESCO.
- UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (2006). *Il patrimonio dimenticato. SOS patrimonio culturale immateriale*. Ladispoli: UNPLI.
- Urbinati, Sabrina (2012a). «Considerazioni sul ruolo di "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui" nell'applicazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, pp. 51-73.
- Urbinati, Sabrina (2012b). «The Role for Communities, Groups and Individuals under the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage». In: Borelli, Silvia; Lenzerini, Federico (eds.), *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity. New Developments in International Law*. Leiden; Boston: Nijhoff, pp. 201-221.
- Vrdoljak, Ana Filipa (ed.) (2013). *The cultural dimension of human rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Zagato, Lauso (2012). «Intangible Cultural Heritage and Human Rights». In: Scovazzi, Tullio; Ubertazzi, Benedetta; Zagato, Lauso (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*. Milano: Giuffré, Università degli Studi di Milano Bicocca, pp. 29-50.

- Zagato, Lauso (2014a). «Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici» In: Cataldi, Giuseppe; Grado, valentina (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Atti del 18. Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Napoli 13-14 giugno 2013). Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 369-388.
- Zagato, Lauso (2014b). «Il Registro delle Best Practices». In: Picchio Forlati, Maria Laura (a cura di), *Il patrimonio culturale immateriale: Venezia e il Veneto come patrimonio europeo*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari, pp. 195-216.

